

Regolamento delle canalizzazioni
(del 9 giugno 1997)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale n. 784 del 12 maggio 1997,
in applicazione dell'Art. 94 LALIA;

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente). **Scopo**

Art. 2 ¹Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune. **Applicazione**

²L'applicazione compete al Municipio.

Art. 3 ¹Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente al PGS, ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione. **Costruzione e manutenzione impianti**

²Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal CCS e dalla legge di espropriazione.

Art. 4 ¹Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc. **Impianti privati**

²Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Impianti comuni

Art. 5 Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA

Acque di scarico

Art. 6 ¹Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).

²A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- **acque luride o di rifiuto:** sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
- **acque meteoriche:** sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali
- **acque chiare:** sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Obbligo di allacciamento

Art. 7 ¹Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

²L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

³L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS é di competenza del Municipio.

⁵Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento del territorio.

Pretrattamento

Art. 8 Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, devono essere pretrattate all'origine.

Divieto di immissione

Art. 9 ¹Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'autorità competente.

²In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- sostanze maleodoranti
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio
- materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, macelli e macellerie, tessili, ecc.
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.

- materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
- liquidi con una temperatura superiore ai 40 °C per una durata d'immissione superiore a 300 secondi
- acidi e basi in concentrazione dannose.

Art. 10 ¹L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione privato sul confine del fondo, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico. **Allacciamento alla canalizzazione**

²L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente od a una nuova canalizzazione é effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.

³Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

⁴Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, gli allacciamenti esistenti vengono ripristinati dal Comune, sempre che gli stessi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 11 Le spese di esecuzione e di manutenzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario del fondo allacciato. **Spese**

TITOLO II Procedura

Art. 12 ¹Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RLE. **Domanda**

²Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:

- a. piano di situazione 1:500 (1:1000) con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
- b. pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acqua di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gl'impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.

- c. in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
- superfici di circolazione con autoveicoli,
 - superfici destinate al posteggio,
 - piazzole di lavaggio,
 - viali,
 - superfici coperte,
 - aree verdi
- d. profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b.) delle canalizzazioni e manufatti;
- e. dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.)

³L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al cpv 1, previo preavviso del Consorzio.

⁴Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1.

⁵Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza edilizia.

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Art. 13 Il Municipio provvede a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Acque di rifiuto di cantiere

Art. 14 ¹Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non é possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

²L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua dev'essere autorizzata dal Municipio.

³La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

⁴L'immissione provvisoria é soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 41 presente regolamento.

⁵Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

Lavori in corso: acque sotterranee

Art. 15 ¹Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, é necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

²Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

Art. 16 Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. é vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.

Acque di risciacquo
contenenti cemento

Art. 17 ¹Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.

Collaudo delle
canalizzazioni e degli
impianti

²In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190.

³Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

Art. 18 ¹Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

Piani di rilievo

²Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

³La consegna del rilievo previsto dal cpv. 1 può essere richiesto anche per impianti già esistenti.

TITOLO III Prescrizioni tecniche

Art. 19 ¹Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire, a seconda del genere, opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione.

Smaltimento delle
acque di scarico

²E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.

³Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.

⁴Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.

Modalità di allacciamento

A. Acque luride o di rifiuto

Art. 20 ¹Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.

²Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

B. Acque meteoriche

Art. 21 ¹Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non é idonea all'infiltrazione.

²Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

³Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.

⁴Non é permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

⁵Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettano.

E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile.

Non é permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

C. Acque chiare

Art. 22 ¹Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona é idonea all'infiltrazione.

²Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente.

E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

³Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

⁴Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste

Art. 23 ¹Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati **Materiali** solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEА.

²La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

³Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico duro, calcestruzzo speciale, grès e ghisa.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni dev'essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.¹

⁴...²

Art. 24 ¹L'allacciamento alla canalizzazione pubblica dev'essere effettuato a **Condotta di allacciamento** regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.

²Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato, con il relativo pezzo speciale, nella direzione di deflusso con un angolo di 45°.

Se il diametro della canalizzazione é ≥ 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari é ammessa l'immissione a 90°.

In casi eccezionali ben documentati é ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

³Nei seguenti casi é preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):

- nelle regioni rurali
- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
- in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza)
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm
- se il collettore d'allacciamento del fondo é di beton speciale.

⁴Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica é obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

Art. 25 ¹Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. **Pendenze e diametri** La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride é situata tra 3 e 5%.

¹ Cpv. modificato con decisione CC del 14.12.2021; in vigore dal 6.7.2022

² Cpv. abrogato con decisione CC del 14.12.2021; in vigore dal 6.7.2022

²Le pendenze minime sono le seguenti:

- acque luride 2%
- acque meteoriche e chiare 1%

³Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati al cpv. 2 dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

⁴Il diametro minimo delle canalizzazioni é il seguente:

- acque luride DN 118 mm per abitazioni monofamiliari
DN 150 mm per abitazioni plurifamiliari
- acque meteoriche DN 100 mm
- acque di drenaggio DN 125 mm

Posa

Art. 26 ¹Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 CP 200 kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4.

²Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo; generalmente sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

³Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile, deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

⁴Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI)

Pozzetti d'ispezione

Art. 27 ¹Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:

- sulla condotta d'evacuazione sul confine esterno del sedime; in ogni caso prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica,
- in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro,
- nei raccordi di condotte importanti.

²A secondo della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:

- fino a 0.6 m Ø 600 mm
- fino a 1.5 m Ø 800 mm
- sopra 1.5 m Ø 1000 mm

³I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

⁴Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.

⁵I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Pompe

Art. 28 Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario é tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Rigurgito

Art. 29 In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E` compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 30 ¹La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'autorità cantonale. **Impianti di depurazione individuali**

²Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non é completa.

Art. 31 Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e alle prescrizioni del Dipartimento del territorio. **Impianti di pretrattamento**

²La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità,
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità,
- veleni,
- acidi o basi,
- alte temperature,
- carico di punta,
- germi patogeni in quantità pericolose,
- radioattività.

Art. 32 ¹Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti. **Impianti di infiltrazione e ritenzione**

²Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione si fa capo allo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS.

³Possono essere impiegati, quali impianti di ritenzione, stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.

Art. 33 ¹Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella Norma SN 592 000. **Impianti di infiltrazione o pozzi perdenti**

²Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- coperchi avvitati, se la loro quota é superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.),
- coperchi avvitati e stagni, se la quota é medesima a quella del terreno,
- contrassegnazione adeguata dei coperchi.

TITOLO IV Manutenzione degli impianti privati

Art. 34 ¹Il proprietario del fondo é responsabile del controllo, pulizia e efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata. **Obbligo di manutenzione**

²Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

Pulizia delle canalizzazioni

Art. 35 ¹Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

²Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia.

Impianti di pretrattamento

Art. 36 Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente da ditte autorizzate dal Dipartimento del territorio.

Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

Art. 37 I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere regolarmente puliti da personale specializzato.

Impianti di infiltrazione

Art. 38 ¹Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

²Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.

³Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

⁴Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

TITOLO V Contributi e tasse

Contributi e tasse

Art. 39 Il Comune preleva, dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Tasse di allacciamento

Art. 40 ¹Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica é esigibile una tassa pari al 5% del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 50.-- ad un massimo di Fr. 1'500.--.

²La tassa é dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali necessari.

Tassa d'uso

Art. 41 ¹L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione é finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.

²La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.80 e Fr. 2 per mc. di acqua potabile consumata, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.³

³Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP che avviene alla fine del III trimestre.

⁴La tassa é dovuta dal proprietario del fondo allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

⁵La tassa é fissata per ordinanza del Municipio sulla base del quantitativo globale d'acqua venduto dall'Azienda nell'anno in corso.

Art. 42 ¹Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

²L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico é soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

³L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso é stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 1'000.--.

Art. 43 La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, é parificata a sentenza ai fini della LEF.

Esecutività dei contributi e tasse

Art. 44 Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, é dovuto un interesse di ritardo pari a quello applicato sulle imposte ordinarie.

Interessi di mora

TITOLO VI Norme transitorie e finali

Art. 45 ¹Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento del territorio.

Contravvenzioni

²L'ammontare massimo della multa é di Fr. 10'000.--.

³Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 46 ¹Il Municipio non appena una sua decisione é divenuta definitiva, può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAC e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

Provvedimenti coattivi

²Il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia, qualora l'adeguamento sostitutivo implichi prevedibilmente spese rilevanti.

³Il Municipio, per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

³ Cpv. modificato con decisione CC del 13.12.2022; in vigore dal 26.07.2023

Eliminazione impianti difettosi	Art. 47 Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il presente Regolamento e le leggi gli affidano, é tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.
Eliminazione degli impianti singoli	Art. 48 ¹ Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza, che ne fissa le condizioni. ² Gli impianti devono essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc. ³ I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.
Notifica al Dipartimento	Art. 49 Il Municipio notifica al Dipartimento del territorio ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.
Rimedi di diritto	Art. 50 Contro le decisioni del Municipio é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
Rinvio	Art. 51 Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTE A e la norma SN 592 000.
Disposizioni abrogative	Art. 52 E' abrogato il Regolamento fognature comunali (approvato dal Consiglio di Stato il 25.4.1978) e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.
Entrata in vigore	Art. 53 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. ¹⁾

1) in vigore dal 9 settembre 1997

ALLEGATO: BASI GIURIDICHE

Elenco delle leggi e delle norme citate

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
CCS	Codice civile svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma SN 592000 della VSA/ASTEA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)